



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PIACENZA
SENTENZA**

Il Giudice di Pace di PIACENZA, Dott. MARIA CRISTINA FERRARESI, nella causa civile R.G. n. 446 / 2024

vertente tra

- Avv. GRAZIA FERDENZI
- Avv. GRAZIA FERDENZI

-RICORRENTE-

contro

EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED (CF 05884230961)
(rappresentato e difeso dall'avvocato)

-RESISTENTE-

ha pronunciato la seguente **SENTENZA**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente depositato, i ricorrenti convenivano in giudizio l'odierno resistente così concludendo: Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, per le causali tutte di cui in narrativa, previo accertamento e declaratoria di responsabilità del vettore aereo Easyjet per la cancellazione del volo EJU3739 dell'1.7.23 previsto in partenza da Milano Malpensa (MXP) e con destinazione Ibiza (IBZ) dichiarare tenuta e condannare la società Easyjet

Airline Company Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei Signori _____ della somma così suddivisa: € 250,00, a titolo di compensazione pecuniaria ex Reg. UE 261/04 per ciascun passeggero per la cancellazione del volo di cui in premesse, per un totale di € 500,00; oltre ad € 50,00 a tratta per ciascun passeggero a titolo di mancata assistenza, per un totale di euro 100,00; oltre al rimborso della notte presso l'hotel Cala Saona di Formentera, acquistato e non usufruito per la notte dell'1.7.23 il cui costo ammonta ad euro 445,00 a coppia; oltre al rimborso del costo del trasferimento dell'auto dei coniugi _____ dall'aeroporto di Linate (dal quale sono partiti con volo del 2.7.23) all'aeroporto di Milano Malpensa (luogo di arrivo del volo di rientro dell'8.7.23) al costo di euro 100,00 il tutto, quindi, per complessivi € 1.145,00 o di quell'altra somma che verrà determinata in corso di causa e/o ritenuta equa, sempre nell'ambito di competenza dell'Ill.mo Giudice di Pace di Piacenza, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi, oltre maggiorazione 15% e accessori di legge.

A sostegno della domanda esprimeva che nel febbraio 2023 i coniugi _____ acquistavano due biglietti aerei andata e ritorno della compagnia Easyjet, aventi destinazione Ibiza, con partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa per il giorno 1.7.2023 e con rientro, sempre verso l'aeroporto di Milano Malpensa per il giorno 8.7.2023 .

In data 1.7.23 il volo EJU3739 delle ore 11,25, con il quale i coniugi _____ avrebbero dovuto raggiungere l'aeroporto di Ibiza e da lì la successiva località di vacanza a Formentera, veniva improvvisamente cancellato poco prima dell'imbarco senza che i ricorrenti, avessero preventivamente ricevuto alcuna informazione al riguardo e senza ottenere nessuna assistenza.

I ricorrenti erano così costretti a cercare in totale autonomia una nuova compagnia aerea che permettesse loro di raggiungere la meta prescelta e ad acquistare due nuovi biglietti aerei che però permettevano agli odierni ricorrenti di partire solo il giorno successivo, vale a dire il 2.7.23 e dall'aeroporto di Milano Linate anziché da quello di Milano Malpensa, verso il quale era comunque previsto il ritorno.

Ad oggi, sono stati indennizzati soltanto nella misura del rimborso del costo del biglietto cancellato.

Non ottenendo risarcimento richiesto, attivavano la procedura obbligatoria di conciliazione gestita dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) che sfociava però in un verbale di mancato accordo in data 29.11.23.

Si costituiva la convenuta Easy Jet Airline Company Limited così concludendo: Voglia l'Ecc.mo Giudice di Pace adito, così provvedere: In via preliminare: - Dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito in favore del Giudice di Pace di Busto Arsizio. Nel merito: - Rigettare le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con ogni più ampia riserva istruttoria. Con vittoria di spese, e compensi di causa, oltre ad accessori come per legge.

Fissata udienza di conclusioni sulla sollevata eccezione di rito, con ordinanza questo giudice dichiarava la propria competenza così deducendo: • letti gli atti; • sciogliendo la riserva che precede; • preso atto della sollevata eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente, osserva quanto segue:

Nel caso di controversia avente ad oggetto una azione risarcitoria fra passeggeri residenti in Italia e una compagnia aerea avente sede extra Ue, laddove i biglietti aerei siano stati acquistati online, la giurisdizione, ai sensi dell'art. 33 della Convenzione di Montreal, può essere individuata presso il luogo in cui l'acquirente del titolo di viaggio sia portato a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata con l'invio telematico dell'ordine e verosimilmente del corrispettivo, quindi presso il domicilio dell'acquirente. P.Q.M.

il Giudice di Pace rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, confermando la propria competenza e fissa l'udienza del 03 luglio 2024 h. 9,00 per la specificazione dei mezzi istruttori. Nessun mezzo istruttorio richiesto, la causa veni a riservata a sentenza su richiesta delle parti.

La domanda è fondata e merita accoglimento. Fra le parti veniva stipulato contratto di trasporto con il quale i passeggeri si vincolavano al rispetto delle Condizioni Generali di Trasporto adottate dalla compagnia aerea .

Il volo EJU3739 del 01.07.2023 doveva decollare dall'aeroporto di Milano Malpensa alle ore 11.25 e atterrare all'aeroporto di Ibiza alle ore 13.20 , mentre veniva cancellato per cause non dipendenti dalla volontà e dalla sfera di controllo della convenuta. ma per aver impattato contro uno stormo di volatili. L'impatto rendeva necessari ispezioni tecniche e interventi di riparazione, che duravano fino al giorno successivo. La circostanza eccezionale dell'impatto dello stormo di uccelli sul veivolo è stata unicamente autocertificata dalla resistente , tramite report che, oltre a non essere confermati da un riscontro ufficiale in grado di dare certezza dell'accaduto, non sono nemmeno utili a dimostrare che ad essere stato coinvolto nel fenomeno del "birdstrike" La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8290 del 27.4.2016 ha stabilito che "un

documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio". Ciò "nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltretutto alla sua esistenza". Il vettore aereo che invoca l'esistenza di una circostanza eccezionale non assolve all'onere probatorio su di lui incombente semplicemente affermando l'esistenza di un intervenuto evento eccezionale dovendo, altresì, prove della causa maggiore che sia sottratta al suo controllo'. La richiesta risarcitoria formulata dal ricorrente, trova fondamento nella normativa nonché dalle ricevute di pagamento di somme spese per rimediare alla permanenza coatta in posto diverso da quello prenotato.

Va pertanto accolta la domanda del ricorrente a dichiarare dovuto il risarcimento del danno materiale e non, subito dai ricorrenti così come indicato nelle richieste di cui all'atto introduttivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla controversia in atti così provvede; dichiara tenuta e condanna la società Easyjet Airline Company Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei Signori _____ della somma complessiva di € 1.145,00 per i motivi esposti. Condanna il resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle parti ricorrenti che liquida in complessive _____ di cui _____ per spese ed _____ per compensi, per entrambe le posizioni, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP. come per legge

Così deciso in PIACENZA il 02-10-2024

Il Giudice di Pace

Dott. MARIA CRISTINA FERRARESI